



Cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus) D.L. 11/2023 / A.C. 889

Dossier n° 12 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
23 febbraio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	889
D.L.	11/2023
Titolo:	Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 [Superbonus]
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	3
testo originario:	3
Date:	
emanazione:	16 febbraio 2023
pubblicazione in G.U.:	16 febbraio 2023
presentazione:	16 febbraio 2023
assegnazione:	20 febbraio 2023
scadenza:	17 aprile 2023
Commissione competente :	VI Finanze
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge; consta di **3 articoli** suddivisi in **6 commi**.

L'**articolo 1, comma 1, lettera a)**, vieta dal 17 febbraio 2023 alle **pubbliche amministrazioni** di acquistare i **crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura**. Il **comma 1, lettera b)**, circoscrive il perimetro della **responsabilità solidale** del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del **fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari**, nel caso di operazioni di cessione di **agevolazioni indebitamente fruite**. Ferma restando l'ipotesi di dolo, il **concorso dei cessionari** nella violazione **viene escluso** qualora essi dimostrino **di avere acquisito il credito di imposta** e siano in possesso di **specifiche documentazione** (dettagliata nella norma in esame) riguardante le opere da cui origina il credito di imposta. L'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei soggetti professionali (diversi dai consumatori o utenti) che acquistano i crediti di imposta da banche e gruppi bancari, mediante **rilascio di una attestazione di possesso**, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta **documentazione**. Si chiarisce, infine, che il **mancato possesso** di parte della documentazione rilevante **non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave** del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'**onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave** del cessionario grava sull'**ente impositore**, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

L'**articolo 2 stabilisce**, a partire dal 17 febbraio 2023, il **divieto di optare**, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un **contributo anticipato sotto forma di sconto** dai fornitori dei beni o servizi o per la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e **superbonus**, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche. La norma, tuttavia, riconosce una serie di **condizioni** in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, **non si applica la nuova disciplina**. Vengono abrogate altresì le norme che già consentivano, nella disciplina previgente all'introduzione dell'[articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020](#) (decreto Rilancio), la

cessione del credito per taluni interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, nonché di edilizia antisismica.

L'**articolo 3** dispone l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da tre articoli, per un totale di sei commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla **ratio unitaria** di introdurre misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

La **lettera b) del comma 1 dell'articolo 1**, nel definire i casi di esclusione della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari, prevede tra le altre cose che tale responsabilità sia esclusa quando venga presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, quando la "normativa vigente" non preveda l'obbligo di notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale; la responsabilità è inoltre esclusa in presenza di asseverazioni, quando "obbligatorie per legge", dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati "previsti dalla legge" e, per gli interventi di efficienza energetica, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quando uno o più dei documenti necessari per usufruire del cd. Ecobonus non risultino dovuti in base alla "normativa vigente"; *al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere i richiami alla normativa vigente e alla legge.*